

**DELIBERAZIONE 31 GENNAIO 2023**

**35/2023/R/TLR**

**ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI ESCLUSIONE DALLA REGOLAZIONE DELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO PRESENTATE, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 574/2018/R/TLR, DAL CONSORZIO CENTRALE TERMICA PEEP CORTICELLA SCARL E DALLA SOCIETÀ BIEFFE MEDITAL S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1236<sup>a</sup> riunione del 31 gennaio 2023

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR);
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2022, 418/2022/R/tlr (di seguito: deliberazione 418/2022/R/tlr).

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di telecalore *“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”*;

- l'OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all'art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti di cui al comma 1.1:
  - a) presenza di più del 50 per cento dell'estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato (di seguito: requisito a));
  - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti (di seguito: requisito b));
  - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all'interno di uno degli stabili degli utenti del servizio (di seguito: requisito c));
- l'Autorità, con deliberazione 574/2018/R/tlr, ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse;
- l'Autorità, con deliberazione 418/2022/R/tlr, ha aggiornato l'elenco delle reti di telecalore escluse dalla regolazione ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il Consorzio Centrale Termica PEEP Corticella Scarl, con comunicazione del 16 novembre 2022 (prot. Autorità A/58822 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "Consorzio Centrale Termica PEEP Corticella" sita nel Comune di Bologna (BO) e che l'analisi della documentazione inviata non ha consentito di verificare la presenza del requisito b) di esclusione; in particolare, dall'analisi della documentazione inviata, risulta che lo Statuto societario non prevede un espresso divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti;
- la società Bieffe Medital S.p.A., con comunicazione del 25 novembre 2022 (prot. Autorità A/61411 di pari data), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "TLR Bieffe Medital Grosotto" sita nel Comune di Grosotto (SO) e che l'analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito a) di esclusione.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario rigettare l'istanza di esclusione per la rete di telecalore presentata dal Consorzio Centrale Termica PEEP Corticella Scarl, con riferimento alla rete denominata "Consorzio Centrale Termica PEEP Corticella" sita nel Comune di Bologna (BO), dato che la documentazione trasmessa non consente di verificare la presenza del requisito b) di esclusione;
- sia necessario accogliere l'istanza di esclusione per la rete di telecalore presentata dalla società Bieffe Medital S.p.A., con riferimento alla rete denominata "TLR Bieffe Medital Grosotto" sita nel Comune di Grosotto (SO);

- sia altresì opportuno, in un’ottica di maggiore trasparenza, allegare alla presente deliberazione l’elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 418/2022/R/tlr aggiornato tenuto conto di quanto indicato ai precedenti alinea.

### **DELIBERA**

1. di rigettare l’istanza di esclusione dalla regolazione settoriale definita dall’Autorità presentata dal Consorzio Centrale Termica PEEP Corticella Scarl, con riferimento alla rete denominata “Consorzio Centrale Termica PEEP Corticella” sita nel Comune di Bologna (BO);
2. di accogliere l’istanza di esclusione per la rete di telecalore presentata dalla società Bieffe Medital S.p.A., con riferimento alla rete denominata “TLR Bieffe Medital Grosotto” sita nel Comune di Grosotto (SO);
3. di prevedere che le reti di telecalore di cui al punto 2 siano conseguentemente escluse dagli obblighi informativi relativi all’Anagrafica Territoriale del Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (ATT), restando invece in capo ai soggetti che le gestiscono, qualora svolgano altre attività soggette alla regolazione dell’Autorità, gli obblighi informativi definiti dall’OITLR;
4. di allegare alla presente deliberazione l’elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 418/2022/R/tlr, integrato con quanto disposto al punto 2 (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento per i seguiti di competenza;
6. di pubblicare il presente provvedimento, completo del relativo Allegato A, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

31 gennaio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*